

Accordo sindacale ai sensi degli art. 29 e 30 D. Lgs. n. 148/2015
per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale

Oggi 4 maggio 2020 si sono incontrati in modalità telematica:

- La società Mazars Italia Spa - rappresentata da Olivier Rombaut
- Filcams CGIL - rappresentata da F. Signore
- Fisascat CISL – rappresentata da S. Carofratello
- Uiltucs UIL - rappresentata da M. Marroni

(di seguito, collettivamente, “Le Parti”)




Premesso che

1. La scrivente Società, che opera nel settore della revisione contabile e della consulenza aziendale e applica il CCNL Commercio Distribuzione Servizi, ha comunicato in data 15 aprile 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate a ottenere il trattamento di integrazione salariale ai sensi degli artt. 19 ss DL. 17 marzo 2020 n. 18;
2. la richiesta di attivare il F.I.S "Fondo di Integrazione Salariale" si rende necessaria a causa della riduzione dell'attività della società anche legata alla chiusura dell'attività di gran parte dei clienti verificatesi a seguito delle misure di contenimento previste dalle disposizioni governative nazionali, regionali e locali per fronteggiare l'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus";
3. la Società dichiara di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
4. le Parti considerano il ricorso al Fondo d'integrazione salariale quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte dallo stato di crisi in atto.

Tutto ciò premesso, Le parti convengono quanto segue:

- a) La Società applica il CCNL Commercio Distribuzione Servizi ed occupa alle proprie dipendenze n° 169 dipendenti, tra cui n. 10 dirigenti, 32 quadri, 127 impiegati (di cui 62 apprendisti) così suddivisi:
Milano: 124; Verona: 7; Padova: 6; Firenze: 7; Roma: 25
- b) Le Parti, a fronte della riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli art. 29 e art. 30 del D.Lgs. 148/2015 – assegno ordinario e agli artt. 19 ss DL. 17 marzo 2020 n. 18 – causale “Emergenza Covid-19 nazionale”.
- c) La riduzione interesserà n° 156 lavoratori e lavoratrici subordinati per un periodo di 9 settimane anche non consecutive decorrenti dal 4/5/2020 al 31/7/2020, così suddivisi nelle varie sedi



Sede operativa	N. dipendenti interessati	Riduzione orario
Milano	114	zero ore
Verona	6	zero ore
Padova	6	zero ore
Firenze	6	zero ore
Roma	24	zero ore

In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro, la società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento dell'ammortizzatore.

- d) La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili alla Società o a dipendenti (*Emergenza COVID-19 nazionale*).
- e) Le Parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario a decorrere dal 4/5/2020 per 9 settimane anche non consecutive.
- f) La Società presenterà nei termini di legge domanda di accesso al FIS per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 c. 1 D.Lgs. 148/2015 e agli artt. 19 ss DL. 17 marzo 2020 n. 18.
- g) L'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale verrà anticipata in favore dei lavoratori direttamente dalla Società, alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS.
- h) Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale collocato in FIS.
- i) Le Parti concordano altresì che qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, le stesse si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa.
- j) Durante la vigenza del presente accordo l'Azienda non effettuerà licenziamenti per giustificato motivo oggettivo così come previsto dall'art. 46 del DL 18/2020 e non attiverà procedure di licenziamento collettivo ex legge 223/91.
- k) La Società si impegna a consentire anche successivamente al termine dell'emergenza Covid 19 che le OO.SS firmatarie abbiano la facoltà di effettuare assemblee con i lavoratori, anche solo di presentazione

Letto, confermato e sottoscritto.


La Società



Filcams CGIL - F. Signore



Fisaseat CISL - S. Carofratello



Unicus UIL - M. Marroni

